

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

Delibera del Direttore Generale n. 14 del 09-01-2025

Proposta n. 13 del 2025

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA - DR.SSA NOEMI CANALE

Dirigente: PESCINI LORENZO

Struttura Dirigente: AFFARI LEGALI E AFF. ASSISTENZIALE E DIDATTICA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto	Convenzione con soggetti pubblici
Contenuto	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA - DR.SSA NOEMI CANALE

Struttura	AFFARI LEGALI, AFFERENZA ASSISTENZIALE E DIDATTICA
Dirigente Proponente	DOCT. LORENZO PESCHINI
Responsabile del procedimento	DOCT.SSA ILARIA LOMBARDI
Immediatamente Esecutiva	SÌ

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 71,36	COSTO SPECIALIZZANDI (INAIL) – AREA SANITARIA	4202280160	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	6	Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Paolo Morello Marchese
(D.P.G.R.T. n. 149 del 28 agosto 2023)

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il Decreto Legge n. 75 del 22 .06.2023, così come modificato dalla Legge n. 112 del 10.08.2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”* ed in particolare l’art. 8-bis, contenente *“Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni, di *“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 12 del 16.03.2023 e successive modifiche ed integrazioni *“Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005”* con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le *“Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ad Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS...”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 28.08.2023 con il quale il Dr. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l’A.O.U. Meyer ha disposto la presa d’atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 09.05.2024 è stato adottato ai sensi dell’art. 50 novies comma 3 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., a seguito dei pareri favorevoli della Giunta Regionale e del Ministero della Salute, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 296 del 10.05.2024 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’A.O.U. Meyer I.R.C.C.S. il cui organigramma ha decorrenza dal 01.07.2024;

Su proposta del Responsabile *ad interim* della S.O.C. Affari legali, afferenza assistenziale e didattica Dott. Lorenzo Pescini, il quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;

Premesso:

- che il D.Lgs. 21.12.1999 n. 517 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso le Aziende Ospedaliero – Universitarie che concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale sia alla

realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del S.S.N. e quelle svolte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, al fine di completare la loro esperienza professionale;
- che è interesse delle Aziende Sanitarie acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con le Università, che possono garantire un miglioramento delle prestazioni sanitarie;

Visto il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, che al titolo VI regola la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;

Dato atto che la Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di Ferrara, ha chiesto la disponibilità ad accogliere la Dott.ssa Noemi Canale, medico in formazione specialistica presso la citata Scuola, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso l'A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.;

Preso atto che il dott. Enrico Lombardi responsabile della SOSD Broncopneumologia e la dott.ssa Francesca Mori, responsabile della SOSD Allergologia dell'AOU Meyer IRCCS, hanno espresso parere favorevole ad accogliere il medico in formazione specialistica presso le citate strutture;

Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza della Dott.ssa Noemi Canale nel periodo concordato 03.02.2025-03.08.2025 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale);

Dato atto che ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l'A.O.U. Meyer IRCCS garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni;

Considerato che la quantificazione del premio INAIL per la copertura del rischio infortuni avviene l'anno successivo rispetto all'anno di frequenza dello specializzando e che, pertanto, è necessario procedere alla stima dei costi dell'anno 2025 sulla base dei parametri dell'anno 2023;

Rilevato che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del Procedimento anche con il supporto del Gestore dei Fabbisogni nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;

Accertata quindi la necessità ed urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'avvio della formazione alla data concordata;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dott.ssa Ilaria Lombardi sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore



Scientifico;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1) Di autorizzare la stipula con l'Università degli Studi di Ferrara della convenzione per attività formativa della Dr.ssa Noemi Canale, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria, secondo lo schema 1 allegato al presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l'A.O.U. Meyer IRCCS garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni il cui costo ammonta alla somma complessiva presunta di € 71,36 stimata sulla base dei parametri dell'anno 2023, da imputare al Bilancio 2025 con specifico atto successivo in considerazione dei parametri dell'anno di riferimento;
- 3) Di dare atto che l'A.O.U. Meyer IRCCS risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal medico in formazione specialistica nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer IRCCS.

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Dott. Lorenzo Pescini

IL DIRETTORE
SANITARIO

Dr. Emanuele Gori

IL DIRETTORE
SCIENTIFICO f.f.

Prof. Renzo Guerrini

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Morello Marchese

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO
STRUTTURE SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

Il Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università degli Studi di Ferrara, (C.F. 80007370382), nella persona del Direttore, Prof. Stefano Volpato, nato a Ferrara il 05/11/1966 domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Scienze Mediche, in Ferrara - di seguito denominata semplicemente "Soggetto promotore",

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, (C.F. 02175680483), nella persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, di seguito denominata "Soggetto ospitante";

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di

altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato con decreto ministeriale n. 2508 del 25 settembre 2017 e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale;
- il soggetto promotore intende avvalersi della UO di Bronco-pneumologia Pediatrica diretta dal Dott. Enrico Lombardi e della SOSA di Allergologia, diretta dalla Dr.ssa Francesca Mori presso l'AOU Meyer IRCCS.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Pediatria, **la Dott.ssa Noemi CANALE**, nata a *** il *** residente in via *** nr. ***, *** di seguito denominato "Tirocinante", iscritta alla Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 3 - Durata tirocinio

1. L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione, si svolge **dal 03/02/2025 al 03/08/2025 presso le UU.OO di Bronco-pneumologia Pediatrica e Allergologia Pediatrica**; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti e accettazione del tirocinante.

2. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio

1. Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della UO di Bronco-Pneumologia, tutor Dott. Enrico Lombardi dal 03/02/2025 al 04/05/2025, e della UO di Allergologia Pediatrica, tutor Dott.ssa Francesca Mori dal 05/05/2025 al 03/08/2025 con orario di accesso da concordare con i tutors.

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, la tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. In nessun caso l'attività della tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.
3. La frequenza della tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Accertamento frequenza

1. L'accertamento della regolare frequenza della tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato ai tutors, i quali provvedono a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 - Tutela assicurativa

1. Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione (tirocinante) nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).
2. L'Azienda, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa.

Art. 10 - Sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specializzando che svolge attività di formazione presso le strutture del soggetto ospitante ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
2. Al riguardo il soggetto ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specializzando in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e

spazi del soggetto ospitante.

3. Si precisa che la formazione sulla sicurezza, generale e specifica per la mansione sono a carico del soggetto promotore, che si impegna a fornire preventivamente attestazione dell'avvenuta formazione e programma dei corsi, mentre il soggetto ospitante provvederà ad effettuare l'eventuale formazione specifica aggiuntiva (su rischi specifici non preventivabili per la mansione) e la formazione sulla gestione delle emergenze proprie dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS.

4. Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS che provvederà a garantirne la conoscenza.

5. Resta inteso che l'attività svolta dal medico in formazione specialistica presso il soggetto ospitante si configura come prestazione svolta sotto la responsabilità dei soggetti con posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro competenti per le attività effettivamente svolte (Dirigenti e/o Preposti), i quali danno assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. n. 241/2000 e dal D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i., in materia di radiazioni ionizzanti, ove applicabili.

Art. 11 - Sorveglianza Sanitaria

1. L'avvio della frequenza presso il soggetto ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente del soggetto ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione, da produrre unitamente agli esami ematochimici e ai certificati vaccinali previsti dal protocollo sanitario adottato dal soggetto ospitante.

2. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dall'Azienda per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

3. Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico in formazione specialistica esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS (sorveglianza.sanitaria@meyer.it) il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 12 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

1. Il Direttore della Scuola e i Dirigenti Responsabili delle strutture interessate vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 13 - Trattamento dei dati

1. Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica

di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 14 - Obblighi della tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
2. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante, il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.
3. Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso il soggetto ospitante, secondo quanto previsto dalla citata normativa.
4. Il medico in formazione specialistica è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

Art. 15 - Elezione di domicilio e foro di competenza

1. Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
 - Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Ferrara, in via Fossato di Mortara, 64;
 - Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, in Viale Gaetano Pieraccini, 24.
2. È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R. o con PEC l'eventuale cambio di domicilio.
3. Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 16 - Durata

1. La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando medico presso il soggetto ospitante. Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

Art. 17 - Recesso

1. Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 18 - Spese di bollo

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

2. L'imposta di bollo è assolta dall'Università in modo virtuale (art. 15 del DPR n. 642/1972 e art. 6 del DM 17/06/2014).

Art. 19 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica ed in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università di Ferrara.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
Prof. Stefano Volpato

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Morello Marchese

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.